

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 17 del 31 marzo 1987, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 167 della medesima legge.

**Legge Regionale 23 marzo 1987, n. 17.**

**«Proroga dell' esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sarà approvato con legge e, comunque non oltre il 31 marzo 1987, il bilancio per l'anno finanziario 1987 secondo le modalità previste dalla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7.

---

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania con effetto dall' 1 marzo 1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 23 marzo 1987

Fantini